



COMUNE DI LONGANO

REGIONE MOLISE	PROVINCIA DI ISERNIA
GEMELLATO CON LA CITTA' DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA	
C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 90000650946 – Part.Iva 00069890945 – Tel-Fax 0865-57135	

COPIA

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO VIGILANZA

N. 50 DEL 29-06-2023

OGGETTO: ACQUISTO DI UN RIMORCHIO DOPPIO ASSE MARCA STEMA MODELLO SHA 02 35-40-20.2 CARRIER XL NUOVO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CETRONE BERNARDO

CIG:
CODICE UNIVOCO: UFKAZ7

Premesso:

- che il Comune di Longano gestisce direttamente il servizio di manutenzione e riparazione della rete viaria e delle reti idrica e fognaria;
- che, a causa dell'indisponibilità di idonei mezzi e attrezzature, per lo svolgimento di tali servizi, è necessario ricorrere alla convenzione con soggetti terzi o, comunque, all'intervento di ditte specializzate nel settore;
- che le spese relative a detti affidamenti esterni, sono particolarmente gravose per l'Ente, considerato che, in particolar modo la rete idrica, necessita di continui interventi di riparazione; Considerato che l'Ente, (anche per tramite della cooperativa esterna cui sono affidati i principali servizi) dispone di personale in grado di provvedere alle riparazioni, anche con l'utilizzo di specifiche macchine operatrici;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 12/01/2023, con la quale, al fine di completare il parco veicoli dell'Ente che, già attualmente, risulta essere di ottimo livello, anche in rapporto alle dimensioni dell'Ente e che, in passato, in occasione di particolari situazioni di emergenza (neviccate, smottamenti, ecc.), ha consentito di operare in proprio, con notevole risparmio sui costi, è stato disposto di provvedere all'acquisto dei seguenti mezzi d'opera ed attrezzature, anche ricorrendo al mercato dell'usato garantito:

- n. 1 mini escavatore 1,7 ton. dotato di braccio operante lungo, pompa ausiliaria per il montaggio della testata trinciante, benne di varie misure e martello pneumatico;
- n. 1 testata trinciante per mini escavatore ad attacco rapido;
- n. 1 rimorchio a doppio asse, portata minima 2 ton. con sponda posteriore ribaltabile ed asportabile, rampe di carico, porta benne, piedi d'appoggio e luci d'ingombro;

PRESO ATTO che, con lo stesso atto, è stato dato incarico al responsabile dell'Area – Unità Organizzativa IV – Vigilanza – per l'espletamento degli adempimenti relativi alla gara di appalto e degli atti conseguenziali inerenti gli acquisti di cui trattasi, assegnando la relativa risorsa finanziaria di € 40.000,00 con imputazione alla missione n. 08.01.2.202 del redigendo Bilancio di Previsione 2023/2025;

- VISTO il Regolamento Comunale per l'acquisizione di beni in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 14/06/2014;
- VISTI gli artt. 11 e 12 del predetto Regolamento che individua i beni la cui fornitura è affidabile in economia ;
- VISTO l'art. 15 del Regolamento che stabilisce le modalità di affidamento di forniture di beni in economia di importo IVA esclusa inferiore ad € 40.000,00;
- VISTO l'art. 13 del Regolamento che disciplina l'acquisto di servizi in economia in materia autonoma, facendo riferimento alle convenzioni CONSIP, escludendo dalla disciplina i servizi non compresi nelle convenzioni CONSIP SpA e nei bandi di gara pubblicati dalla CONSIP SpA. e l'esecuzione di servizi speciali , intendendo per tali quei servizi che, per la loro tipologia e peculiarità sono offerti solo da imprese altamente specializzate;

VISTO il nuovo Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione, approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

PRESO ATTO che il Nuovo Codice degli Appalti Pubblici, all'art. 217, comma1, lett. u), ha abrogato il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

- VISTO l'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che "I contratti stipulati in violazione all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti de acquisto messi a disposizione da CONSIP s.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa";

- PRESO ATTO:

- che l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, dispone che: "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano il parametro prezzo – qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi;
 - che l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 26 della legge n. 488/1999 pone, peraltro, una specifica deroga a favore delle amministrazioni locali di più modeste dimensioni, prevedendo che: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ed ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti";
 - VISTO l'art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296, che dispone che le amministrazioni statali centrali e periferiche per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di all'art. 11, comma 5, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4/4/2002, n. 101;
 - VISTO il comma 502 dell'art. 1, della legge di 28/12/2015 n. 208, che, modificando l'art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296 prevede la soglia minima di 1000,00 euro per l'obbligo di acquisto di beni e servizi facendo ricorso al mercato elettronico;
 - VISTO l'art. 36, comma 2 lett.a), del suddetto Codice, che prevede la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto, adeguatamente motivato, di lavori, servizi e forniture, in caso di importi inferiori a 75.000,00 euro o per i lavori in amministrazione diretta, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salvo la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie;
 - VISTA la deroga introdotta dal DL 76/2020 prima e dal DL 77/2021 poi, che prevede l'affidamento diretto, per servizi e forniture per importi inferiori a 139.000,00 euro;
 - VISTO il comma 501 dell'art. 1, della legge di 28/12/2015 n.208, che, modificando l'art. 23-ter, comma 3, del Decreto Legge 24/6/2014, n 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11/8/2014, n.114, stabilisce che anche i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni;
- VISTO l'art. 40 del Codice Appalti che stabilisce l'obbligo, a partire dal 18 ottobre 2018, delle procedure elettroniche nelle gare di appalto per le Amministrazioni aggiudicatrici;
- VISTO l'art. 52 del Codice Appalti che stabilisce le ipotesi derogatorie per ricorrere all'uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici nelle gare di appalto;
- VISTO il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 30/10/2018, con il quale è stato chiarito che per gli acquisti infra 1.000 euro, permane la possibilità di procedere senza acquisizione di comunicazioni telematiche;
- VISTO l'art. 37, comma 2, del Codice Appalti che prevede la possibilità, per tutte le stazioni appaltanti, in caso di indisponibilità di strumenti telematici di negoziazione, di ricorrere agli affidamenti con procedure ordinarie;
- DATO ATTO che l'Ente si è dotato di una piattaforma di e-procurement ovvero di un sistema informatico di trasmissione e gestione della documentazione delle gara;
- VISTO l'art. 1, comma 130, della legge di Bilancio 2019, che modificando ulteriormente l'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro ed al di sotto della soglia comunitaria, le amministrazioni statali centrali e periferiche dello stato sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- VISTO l'art. 23, comma 5, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- PRESO ATTO che, alla luce del disposto dell'art. 1, comma 130, della legge di Bilancio 2019, l'obbligo di utilizzare le comunicazioni elettroniche di cui all'art. 40, comma 2, del D.L.gs. n. 50/2016, può non applicarsi negli affidamenti sotto i 5.000 euro;

ACCERTATO:

che sul portale acquistinretepa.it di Consip S.p.A. la ricerca per “Rimorchio Doppio Asse trasporto mini escavatore” non ha prodotto risultati;

che sul portale acquistinretepa.it di Consip s.p.a. la ricerca per “Rimorchio Doppio Asse trasporto Veicoli” ha prodotto un solo risultato, però con area di consegna o erogazione limitata alle regioni Lazio, Lombardia e Piemonte;

DATO ATTO che, tramite il portale Traspare, sistema informatico per la gestione e la trasmissione gestione della documentazione delle gare, in data 13/03/2023, è stata inoltrata una richiesta di preventivo per la fornitura di un rimorchio a doppio asse, portata minima 2 ton. con sponda posteriore ribaltabile ed asportabile, rampe di carico, porta benne, piedi d'appoggio e luci d'ingombro, alla ditta FV Rent di Fardella Vincenzo, con sede in Via Trignete, 25 a Longano P.Iva 00964200943 – C.F. FRDVCN89A18E335W, unico iscritto all'Albo dei Fornitori on-line del Comune, per la categoria richiesta;

PRESO ATTO che, tramite il portale Traspare, la ditta FV Rent di Fardella Vincenzo, in data 30/03/2023, ha trasmesso preventivo di spesa n. 26/23 relativo alla fornitura di un rimorchio nuovo marca STEMA modello SHA 02 35-40-20.2 Carrier XL, offerto al prezzo di € 10.180,00 oltre Iva 22% immatricolazione compresa, nonché preventivo n. 27/23 relativo alla fornitura di un rimorchio nuovo marca STEMA modello BAUMA BMAT 02 35-36-16.2, offerto al prezzo di € 10.900,00 oltre Iva 22%, immatricolazione compresa, che, allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che i due modelli di rimorchio differenziano tra loro per alcuni particolari e caratteristiche, in base alle quali, si ritiene più adatto alle esigenze dell'Ente il modello SHA 02 35-40-20.2 Carrier XL;

RISCONTRATO, tuttavia, che questo Ufficio, dovendo rientrare nella spesa massima stabilita deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 12/01/2023, con nota prot. 2699 del 22/06/2023 è stato chiesto alla ditta FV Rent di Fardella Vincenzo la possibilità di ridurre del 17% la richiesta economica indicata nel preventivo n. 26/23;

VISTA la nota trasmessa dalla ditta FV Rent di Fardella Vincenzo in data 27/06/2023, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 2782, con la quale è stata comunicata l'accettazione della proposta di riduzione della richiesta economica da € 10.180,00 oltre iva a 8.496,88 oltre Iva;

CONSIDERATO il prezzo offerto congruo;

- ACCERTATA la regolarità contributiva del fornitore (Durc Inail Prot. 37487243 scadenza 18/07/2023);
- ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 4 datato 03/01/2020 prot. n. 24/2020 di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell'Area-Unità Organizzativa IV, adottato ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
- DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento;
- DATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile per carenza di idoneo personale adibito al settore di appartenenza da destinare all'incarico;
- ATTESTATA l'insussistenza di motivi di conflitto d'interesse in relazione alle disposizioni degli artt. 6, 7, 13 e 14 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 6/bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42, comma 2, del D. Lgs. N. 50/2016;
- VISTO l'art. 1, comma 629 lett. b) della legge 25/12/2014, n. 190 (split payment);
- VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 ed il DPR 207/2010;
- VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012;
- VISTO il Regolamento Comunale per l'Esecuzione in Economia di Lavori, Beni e Servizi;
- VISTO il Vigente Statuto Comunale;
- VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
- VISTO il nuovo Codice degli Appalti;

DELIBERA

- per le motivazioni espresse in narrativa;
- di provvedere all'acquisto di un rimorchio nuovo marca STEMA modello SHA 02 35-40-20.2 Carrier XL, compreso di piedini di stazionamento e immatricolazione, presso la ditta FV Rent di Fardella Vincenzo, con sede in Via Trignete, 25 a Longano P.Iva 00964200943 – C.F. FRDVCN89A18E335W,
 - di impegnare, a tal fine, la somma di € 8.496,88 oltre Iva 22% € 1.869,32, per un totale di € 10.366,20 con imputazione alla missione 08.01.2.202, cap. 5582, del bilancio di previsione per l'esercizio 2023;
 - di provvedere, dopo la consegna del veicolo, accertata la perfetta funzionalità dello stesso e la effettiva rispondenza alle caratteristiche indicate, con apposita determinazione, alla liquidazione ed al pagamento dell'importo dovuto, entro 30 giorni dalla ricezione della relativa fattura;
- di provvedere, dopo l'avvenuto acquisto, con appositi provvedimenti, all'inserimento del rimorchio nell'inventario dei beni mobili del Comune;
 - di pubblicare la presente all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per la durata di 15 giorni;
 - di pubblicare, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, Sezione Amministrazione Trasparente, come stabilito dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO CETRONE BERNARDO

SERVIZI FINANZIARI:

In relazione al disposto di cui all'art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Longano lì 29-06-2023

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO CETRONE BERNARDO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Longano lì 29-06-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CETRONE BERNARDO